

DECRETO 12 dicembre 2023.

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli - Modifica all'articolo 11, comma 2, del decreto 19 dicembre 2022 - Rideterminazione della superficie minima di assegnazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra, tra l'altro, il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante, tra l'altro, modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.»;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del citato decreto, il quale prevede l'assegnazione alle regioni di una superficie minima garantita pari a dieci ettari utilizzando la superficie non assegnata nell'anno precedente a seguito di rinunce;

Vista la nota datata 13 ottobre 2023 con la quale la Regione Veneto, in qualità di coordinatore della Commissione politiche agricole, ha chiesto l'innalzamento della citata superficie minima dagli attuali dieci ettari a trenta ettari, quantitativo ritenuto più congruo per salvaguardare il patrimonio viticolo di alcune regioni;

Considerato che, dai dati risultanti dal sistema informatico, il quantitativo di ettari disponibili annualmente a seguito di rinunce è idoneo a coprire la richiesta di assegnazione della superficie minima pari a trenta ettari;

Ritenuto, quindi, di accogliere la richiesta di aumentare la superficie minima di assegnazione garantita portandola a trenta ettari;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 6 dicembre 2023;

Decreta

Articolo unico

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui le domande ammissibili riguardano, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero è comunque garantita, alle singole regioni, una superficie uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale, a cui si applicano i seguenti correttivi definiti con successivi provvedimenti.

Alle regioni è garantita una superficie minima di assegnazione pari a trenta ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'art. 10.»

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 113

24A00358

DECRETO 15 dicembre 2023.

Attuazione dell'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu "Callinectes sapidus e Portunus segnis"».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e foresta-



li e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», con il quale all'art. 10-bis è previsto che «Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da

assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 251156/2023 del 28 novembre 2023, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un «fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu», ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 mila euro in termini di competenza e cassa per l'anno 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni, ove emerge che tutto il territorio nazionale è interessato da una massiccia e crescente presenza del granchio blu;

Considerato che la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del granchio blu e la conseguente crisi economica, hanno provocato situazioni di grave difficoltà per i Consorzi e le imprese del settore dell'acquacoltura sul territorio nazionale;

Considerata pertanto, la necessità di assicurare una rapida ripresa al settore, adottando tutte le misure necessarie ed urgenti al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione del granchio blu;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, procedendo a stabilire i criteri e le modalità di erogazione delle già menzionate somme, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo;

Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore;



Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Agevolazioni concedibili

1. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus* e *portunus segnis*), l'art. 10, comma 2-bis, del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, ha istituito un Fondo destinato al riconoscimento di un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai consorzi e dalle imprese di acquacoltura anche per i loro dipendenti, che svolgono come attività principale quella identificata dal codice ATECO 03.21.

Art. 2.

Risorse disponibili

Per il finanziamento dell'agevolazione di cui al precedente art. 1, l'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

Art. 3.

Oggetto dell'agevolazione

1. L'agevolazione è riconosciuta nei limiti e alle condizioni del presente decreto ed è costituita dall'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del dipendente, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), relativamente al periodo di competenza dicembre 2023.

Art. 4.

Modalità di richiesta e concessione dei benefici

1. I soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura apposita domanda.

2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede all'esame istruttorio delle domande pervenute.

3. Concluso l'esame istruttorio, la Direzione generale, sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, quantifica, l'ammontare dell'esonero contributivo sia in relazione a ciascuna domanda che alla somma complessivamente richiesta da tutti i richiedenti ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge

10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

4. Qualora il totale degli esoneri contributivi riconoscibili alla generalità dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti di spesa previsti, l'entità degli esoneri riconosciuti a ciascun richiedente è rideterminata per ciascuna domanda accolta, in misura proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.

5. Quantificato l'ammontare dell'esonero per ciascuna impresa, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone la graduatoria delle domande ammesse al beneficio, e notifica a ciascun beneficiario e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i conseguenti adempimenti, l'ammontare dell'esonero riconosciuto.

6. Qualora la contribuzione relativa al periodo di competenza dicembre 2023 oggetto dell'agevolazione, risulti già versata alla data di adozione del provvedimento di accoglimento delle domande di esonero, l'esonero riconosciuto sarà compensato dalle imprese interessate tramite conguaglio con il versamento della contribuzione corrente, secondo modalità che saranno indicate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

7. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, saranno individuati i criteri e le modalità di presentazione delle domande e individuate le modalità di trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'elenco dei beneficiari.

Art. 5.

Disponibilità dei Fondi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono a carico sulle risorse del capitolo 1484, di nuova istituzione, interventi a favore del settore acquacoltura.


2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede, nei termini e con le modalità previste dalla legge, ad impegnare e liquidare a favore dell'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale l'intero stanziamento pari a 500.000,00 ai fini dell'applicazione degli esoneri contributivi come accordati con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di adozione della graduatoria, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura in possesso di codice ATECO 03.21.

Art. 6.

Attuazione del decreto in regime de minimis e relativi adempimenti

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi in regime *de minimis*, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. La registrazione degli aiuti e gli adempimenti connessi saranno effettuati sul registro SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a cura del MASAF.



Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 124

24A00349

DECRETO 27 dicembre 2023.

Modifica del decreto 27 settembre 2023, per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Vista la decisione di esecuzione 23 ottobre 2023 C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 di approvazione della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal

Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», e, in particolare, l'art. 8, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, in corso di registrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 2021 al n. 42, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea al dott. Luigi Polizzi;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 238 dell'11 ottobre 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli

